

Art. 4.

In considerazione dell'evoluzione tecnologica sviluppata in questi anni, si dà atto che la Repubblica di San Marino e la Società San Marino RTV accederanno a qualsiasi consorzio satellitare per sviluppare ogni attività in tale ambito, in particolare quella relativa alla realizzazione di una programmazione mirata all'area Adriatica ed ai Balcani, con l'obiettivo di diffondere anche la lingua italiana, la cultura, l'immagine ed i valori di entrambi gli Stati. La San Marino RTV potrà stabilire inoltre collaborazioni con altri operatori anche internazionali titolari di reti di telecomunicazioni e/o di radiodiffusione al fine di perseguire gli obiettivi di massima economicità d'impresa.

Art. 5.

1. La San Marino RTV continuerà ad operare nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle Società concessionarie, Sammarinese ed Italiana, anche con riguardo alla economicità di gestione, alla raccolta di proventi di pubblicità, alla gestione dell'informazione. La San Marino RTV continuerà ad ispirare la sua attività a criteri di economicità atti a garantire in ogni caso l'equilibrio della gestione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il Governo della Repubblica italiana concorre con una somma forfettaria annuale stabilita per l'anno 2008 in un ammontare di 3.098.000 Euro; per gli anni successivi, sarà prevista da una apposita Convenzione quinquennale da stipularsi tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.. All'inizio di ogni anno, il Dipartimento per l'Editoria comunicherà la disponibilità finanziaria per proseguire nelle prestazioni previste dalla Convenzione.

Art. 6.

Considerando le nuove tecnologie e quindi la necessaria conversione degli impianti, i due Governi si impegnano a porre in essere, per quanto di loro competenza, le opportune iniziative, affinché vi sia una proficua collaborazione con lo scopo di rendere possibile il funzionamento degli impianti medesimi. Tale collaborazione si intende estesa anche sul piano internazionale, con particolare attenzione alla pianificazione dello spettro radioelettrico per il corretto, equo e reciproco utilizzo delle risorse radioelettriche di competenza dei due Paesi, secondo schemi e procedure previsti dal radio-regolamento internazionale e dagli accordi internazionali.

Art. 7.

1. I due Governi costituiranno una Commissione Mista incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di esaminare l'andamento della collaborazione nel settore radiotelevisivo e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

2. Nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo, la Commissione avrà il compito di proporre alle rispettive Autorità le modalità di:

gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte sammarinese delle frequenze di cui all'art. 3.3;

ripristino dell'estensione del bacino d'utenza di San Marino, relativamente al canale 51, ai limiti attuali ed a quelli stabiliti dal Piano di Ginevra 2006, di cui all'art. 3.2, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi di interconnessione.

3. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle due Parti, alternativamente a San Marino ed a Roma, e sarà convocata attraverso i canali diplomatici.

Art. 8.

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà la durata di anni cinque e sarà rinnovato tacitamente per periodi annuali, salvo denuncia con preavviso di 2 (due) mesi.

Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione o interpretazione dell'Accordo saranno portate all'attenzione della Commissione Mista e risolte per via diplomatica.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 5 marzo 2008, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
REPUBBLICA ITALIANA

Norma Hauer

Per il Governo della
REPUBBLICA DI SAN MARINO

F. S. H.

